



**Oggetto:** conversione in legge del “Decreto Lavoro” (DL 48/23); principali aspetti riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.

Con la **Legge 3 luglio 2023, n. 85** è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”), recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.

La Legge 85/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 153 del 3 luglio 2023, ed è in vigore dal 4 luglio 2023.

Ci soffermeremo sulla parte del Decreto che tratta specificamente gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare l'articolo 14 del Decreto Lavoro 2023 che riporta le modifiche al D.Lgs. n.81/2008, Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

### 1. Nomina del MEDICO COMPETENTE.

Il DL 48/2023 modifica l'art. **18 comma 1 lettera a).**

*Il datore di lavoro ... e i dirigenti... devono:*

*a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.*

#### **Commento:**

Si tratta di una novità rilevante e che non riguarda solo quelle aziende che fino ad oggi non avevano nominato il medico competente poiché non caratterizzate dai rischi cosiddetti “normati”.

Confindustria, con la nota del 9 maggio 2023, evidenziava alcune criticità:

- a. *La valutazione dei rischi in tema di sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti per legge non potrà che essere rimessa ad un medico competente che dovrà quindi partecipare (anche prima della nomina) all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Ciò in contrasto con quanto recentemente chiarito nell'interpello 2/2022.*
- b. *Partendo dall'amplissima ed impropria nozione di salute accolta nel Dlgs 81/2008 (“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”), si ipotizza che la sorveglianza sanitaria si possa estendere notevolmente, coinvolgendo aspetti finora non oggetto di intervento sanitario. Di qui, potenziali riflessi anche sul tema della privacy. Questo ampliamento potrà impattare anche sui giudizi di inidoneità, che probabilmente aumenteranno, con evidenti ripercussioni sull'organizzazione del lavoro, sia sul versante della sostituzione temporanea del lavoratore (in caso di inidoneità temporanea) sia su quello della individuazione di mansioni alternative (in caso di inidoneità permanente).*

<b>2. Sicurezza degli EDIFICI SCOLASTICI e valutazione dei rischi.</b>	
<p>Il DL 48/2023 modifica l'art. <b>18</b> inserendo il <b>comma 3.3 (inedito)</b>.</p> <p><i>3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.</i></p>	<p><b>Commento:</b></p> <p>è interessante osservare come nell'amministrazione pubblica la programmazione degli interventi necessari sia nel limite delle risorse disponibili...</p>
<b>3. IMPRESE FAMILIARI e LAVORATORI AUTONOMI.</b>	
<p>Il DL 48/2023 modifica l'articolo <b>21, comma 1, lettera a)</b>.</p> <p><i>I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:</i></p> <p><i>a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III <b>nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.</b></i></p>	<p><b>Commento:</b></p> <p>lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare dunque sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI): si ricorda che le opere provvisionali sono regolate all'articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali.</p>
<b>4. Obblighi del MEDICO COMPETENTE.</b>	
<p>Il DL 48/2023 inserisce la lettera <b>e-bis)</b> e la lettera <b>n-bis)</b> all'articolo <b>25, comma 1</b> che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente.</p> <p><b>1. Il medico competente:</b></p> <p>[...]</p> <p><i>e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;</i></p> <p>[...]</p> <p><i>n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.</i></p>	<p><b>Commento:</b></p> <p>viene dunque introdotto un nuovo "doppio" obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all'art. 41 comma 2 lettera a).</p> <p>Inoltre, con la lettera n-bis) richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.</p> <p>In sede di conversione del DECRETO LAVORO, la lettera e-bis è stata ulteriormente specificata, riconducendo l'obbligo in occasione delle visite preventive o preassuntive, fissando <b>l'obbligo di esibizione della cartella al lavoratore e non più al medico</b>. Questo può tenere conto delle risultanze della cartella ai fini del giudizio di idoneità, come prima indicato ma lascia aperta la possibilità di un mancato reperimento della cartella stessa.</p>

<b>5. FORMAZIONE dei lavoratori e dei loro rappresentanti.</b>	
<p>Il DL 48/2023 inserisce la lettera <b>b-bis</b> all'articolo <b>37 comma 2</b> in materia di formazione dei lavoratori e RLS.</p> <p><i>La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione ... sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente...</i></p> <p><i>Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente ... adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:</i></p> <p><i>a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;</i></p> <p><i>b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;</i></p> <p><i><b>b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.</b></i></p>	<p><b>Commento:</b></p> <p>si è ancora in attesa del nuovo accordo Stato-Regioni che dovrà sostituire i precedenti sulla formazione e che doveva uscire entro il 30.06.2022.</p> <p>Il nuovo decreto stabilisce che questo nuovo accordo dovrà anche stabilire le modalità per effettuare il controllo sul rispetto delle norme di riferimento, in relazione alle attività formative, da parte degli enti formatori e dei destinatari della formazione stessa.</p> <p>Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.</p>
<b>6. ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro.</b>	
<p>Il DL 48/2023 sostituisce il <b>comma 12 dell'art. 71</b> che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all'apprestamento delle attrezzature di lavoro.</p> <p>Il nuovo comma 12 prevede:</p> <p><i><b>12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.</b></i></p>	<p><b>Commento:</b></p> <p>Essendo già stata estesa ai privati (in possesso dei requisiti di legge) la titolarità della funzione della "verifica periodica successiva" sulle attrezzature di lavoro, viene formalizzato il ruolo di incaricato di servizio pubblico di detti soggetti che risponderanno agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.</p> <p>Ora la procedura è stata semplificata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di prima verifica, il datore di lavoro si avvale in prima istanza dell'INAIL e in seconda istanza ("trascorsi inutilmente 45 gg dalla richiesta") di soggetti pubblici o privati abilitati;</li> <li>• per le verifiche periodiche, il datore di lavoro sceglie liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati.</li> </ul>

<b>7. ATTREZZATURE: Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso.</b>	
<p>Il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del <b>comma 2 dell'art.72.</b></p> <p><i>2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.</i></p>	<p><b>Commento:</b></p> <p>Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio e deve sempre attestare l'avvenuta formazione e ora anche l'addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature. Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l'indicazione nominativa ("individuazione") dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura.</p>
<b>8. ATTREZZATURE: informazione, formazione e addestramento.</b>	
<p>Il DL 48/2023 aggiunge il <b>comma 4-bis all'articolo 73</b> che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro.</p> <p><i>4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.</i></p> <p>La violazione del comma 4-bis dell'articolo 73 sopra richiamato, viene sanzionato con modifica alla lettera c) del comma 2 dell'art.87.</p> <p><i>2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell'articolo 73, comma 4-bis;</i></p>	<p><b>Commento:</b></p> <p>il comma 4 dell'articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all'uso di tali attrezzature. Il nuovo comma 4-bis impone il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al <b>datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.</b> Un passo che va nella stessa direzione annunciata nel prossimo Accordo per la Formazione (da emanarsi in futuro) che avrebbe previsto un obbligo di formazione in materia di sicurezza anche per il datore di lavoro (al momento vige solo per quello che svolge la qualifica di RSPP).</p>

#### 9. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: requisiti professionali (aggiunta in sede di conversione)

Il DL 48/2023 aggiunge **all'articolo 98, comma 1, lettera b)** del TUS che regola i requisiti del Coordinatore per la progettazione le seguenti parole

*b) ... ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, ... nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.*

#### Commento:

Ora fra le lauree che possono essere abilitanti compare quella in Tecnico della prevenzione (TPALL).  
Resta valida la previsione dell'art. 98 comma 2 che richiede una attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti  
**IM.TECH S.r.l.**